

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA LIGURIA

RICORSO

del **COMUNE DI NE (GE)**, in persona del Sindaco in carica Marco Bertani, in forza di Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 9.01.2004 e dei Signori:


Sono stati eliminati i dati dei ricorrenti:

BELLOVESO VITTORIO, TISCORNIA CARLO, PARMA MARIA, DANERI MARIA BRUNA, PODESTA' EMANUELE, FRUGONE PAOLA, DASSO SANDRO, PARMA COSTANTINO, GARIBALDI RENATO, GARBALDI DANIELA, TISCORNIA ALDO, DASSO MARCO, GARIBALDI INES, DEMELAS CINZIA, SAMBUCETI BRUNA, LAMBRUSCHINI GIUSEPPE FRANCESCO, DASSO FRANCO, MERLINO MARIA, ADREVENO BRUNO, LANATA GIORGIO, PODESTA' GIACOMO, GARIBALDI GIUSEPPE, CALLEGARI GIORGIO, PARMA SANDRA, BRESCIA ANDREA, SIVORI TERENCE, NICOLINI GIOVANNI, RAGGIO SILVIO EMANUELE, ROLLANDO NICOLA, VAIO GRAZIELLA, PODESTA' SILVANA, RIVARA OLGA, RIVARA MARIA TERESA, ADREVENO ANTONINO, RIVARA MARIA, PODESTA' CRISTINA, PODESTA' LUISA, RIVARA ANTONIO, MAZZINO DOMENICO, RISSETTO ROBERTO, PODESTA' GIOVANNI, BRIGNARDELLO ENRICO, DENTONE ROBERTO, PODESTA' GIOBATTA, PODESTA' MARISA ASSUNTA, MAESTRI ROSANNA, GARIBELDI ERMANNINO, RIVARA BRUNO, CANNATA GIANLUCA, GARIBALDI ALBERTO, GARIBALDI BRUNO, GANGEMI MASSIMO, CILERIO GIUSEPPE, DAMICO NICHOLAS, DASSO GIAMBATTISTA, PIGA VITTORIO, SANGUINETI LUIGI, GIOVANNI BOITANO LAURA, BRESCIA ANGELINA, ADREVENO IVANA,

per ovvie ragioni di privacy

Deleg. hiamo
rappresentar ci
e difender ci nella
presenz. causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa la facoltà di
delegare, transigere, rilasciare
quietanze e rinunciare agli atti
procedere mentr' opporti
e con facoltà di chiamare in
causa o in garanzia terzi, di
suscitare il giudizio e di
compiere ogni altro atto
connesso o necessario per la
procedura l'Avv.
Daniele Granara
eleggendo domicilio nel lo
Studio in Genova, Via della
Porta degli Archi 10/27-28
Chiavari, li 12. 01. 2004
IL COMUNE di NE
in persona del Sindaco in
carica Sig. MARCO BERTANI

Sono autentiche



rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Granara, giusta mandati a margine del presente atto,

contro

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica,

per l'annullamento in parte qua, previa sospensione del Decreto 14 novembre 2003,

avente ad oggetto

disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002,


nonchè per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

PREMESSE IN FATTO

I ricorrenti sono titolari di aziende agricole del Levante genovese, che producono olio d'oliva, venduto prevalentemente in via diretta e sfuso soprattutto a clientela delle città della costa, secondo una tradizione risalente nei secoli.

Il Comune di Ne, capoluogo della Val Graveglia, fonda gran parte della propria economia locale sulla produzione e sulla vendita diretta dell'olio d'oliva e degli altri prodotti tipici dell'agricoltura ligure. Le Aziende olivicole, che ivi esercitano la loro attività, costituiscono un patrimonio non solo produttivo, ma anche culturale.


Ueleg b
rappresentar l'Avv.
e difender l'Avv. nella
presente causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa la facoltà di
delegare, transigere, rilasciare
quietanza e rinunciare agli atti
preparati motivi aggiunti
e con facoltà di chiamare in
causa o in garanzia terzi, di
rissumere il giudizio e di
compiere ogni altro atto
connesso o necessario per la
procedura d'Avv.
Daniele Granara
eleggendo domicilio nel lo
Studio in Genova, Via el
Porta degli Archi 10/27.
Chiavari, il 12.01.2004

SONO AUTENTICATE


Sennonché, con il Decreto impugnato, in epigrafe indicato, il
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, "visto il regolamento
(CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle
norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento
(CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003" e "ritenuto necessario assicurare
un'adeguata attuazione nazionale alle nuove disposizioni
comunitarie", ha disposto, all'art. 2, che gli oli d'oliva "destinati al
consumatore finale" sono presentati preimballati in recipienti
ermeticamente chiusi della capacità massima di 5 litri, elevati a 25
per oli di oliva destinati al consumo in ristoranti, mense ed altre
collettività simili, provvisti di un sistema di chiusura che perde la
sua integrità dopo la prima utilizzazione, e, all'art. 3, ha imposto la
c.d. "etichettatura", ossia la designazione dell'origine degli oli
extravergini e vergini di oliva, attraverso l'indicazione
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa del nome geografico
di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo, secondo
le disposizioni dell'art. 4 del citato Regolamento UE.
Pertanto, i produttori olivicoli e i frantoiani non possono più vendere
il loro prodotto, se non confezionato in recipienti ermeticamente
chiuso ed etichettato, con designazione all'origine "a livello
regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di
origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del
regolamento (CE) n. 2081/92" e negli altri casi con "indicazione di
uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo".

Deleg. o
rappresentar Chia
e difender Chia nella
presente causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa la facoltà di
delegare, transigere, ritasciare
quietanza e rinunciare agli atti
proprie motivi sufficienti,
e con facoltà di chiamare in
causa o in garanzia terzi, di
risumere il giudizio e di
compiere ogni altro atto
concesso o necessario per la
procedura l'Avv.
Daniela Frosara
eleggendo domicilio nel lo
Studio in Genova V.le
Porte degli Arch. 10/20
12.04.2004

E AUTENTICA



~~Il regolamento ministeriale è stato emanato con la sola previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 13 novembre 2003.~~

~~***~~

~~Il predetto decreto, nella parte in cui contiene le esposte limitazioni (artt. 2 e 3) è illegittimo e dannoso, come gli atti ad esso preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, i ricorrenti si rivolgono all'Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi in linea di~~

~~DIRITTO~~

~~1) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1019/202 della Commissione del 13 giugno 2002 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990 n. 428. Eccesso di potere per difetto di presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Incompetenza.**~~

~~Il decreto ministeriale impugnato è stato emanato sull'unico presupposto di "assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie" dettate con il Regolamento della Commissione UE rubricato.~~


~~Senonché, il citato Regolamento, nello stabilire "le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di~~

Uteleg 0
rappresentar M
e difender M nella
presente causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa la facoltà di
delegare, transigere, rilasciare
quietanza e rinunciare agli atti
preparati, motivi approvati
e con facoltà di chiamare in
causa e in garanzia terzi, di
rissumere il giudizio e di
compiere ogni altro atto
connesso o necessario per la
procedura. L'AVV.

Daniela Grandi

eleggendo domicilio nel lo
Studio in Genova, Via dello
Porta degli Archi 10/27-28
Genova, li 12.01.2004

E' AUTENTICA




cui al punto 1, lettere a) e b) e i punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE", (art. 1, 1° paragrafo), precisa nel successivo comma che ai fini della introdotta disciplina regolamentare "per commercio al dettaglio si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare"

Conseguentemente, secondo la disciplina comunitaria, restava consentita la tradizionale vendita diretta del prodotto sfuso, non essendo lo stesso "presentato" al consumatore finale né "incorporato in un prodotto alimentare", ma direttamente e appositamente prelevato dal cliente nel frantoio o nel magazzino del coltivatore olivicolo.

Invece, gli impugnati artt. 2 e 3 del Decreto ministeriale, estendono la disciplina limitativa europea contenuta negli artt. 2, 3 e 4 del citato Regolamento (vendita in recipienti preimballati, ermeticamente chiusi, della capacità massima di 5 litri, elevata a 25 litri per ristoranti, ospedali e mense), agli "oli di oliva commestibili destinati al consumatore finale", ricomprendendovi anche la vendita diretta, siccome "destinata" al consumatore.

Con ciò si elimina ingiustificatamente, in preteso adempimento di un obbligo comunitario inesistente, una tradizione, che si concreta nel rapporto agricoltura - territorio - ambiente - turismo, lo sviluppo del quale è primario obiettivo delle politiche agricole comunitarie e locali.

Deleg. hiemo
rappresent. di
e difensore: C. nella
presente causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compreso la facoltà di
delegare, revocare, riaccepire
quietanza o rinunciare, li atti
e con facoltà di citare in
causa o in garanzia terzi, di
rissumere il giudizio e di
compiere ogni altro atto
corrispondente o necessario per la
procedura l'Av.
Donde Greco
eleggendo domicilio nel
Studio in Genova, V.le al
Porto degli Armi 10/6
Chiavari, li 12.01.2004

SONO AUTENTICI


Una tale previsione limitativa, che non trova riscontro nella disciplina comunitaria asseritamente attuata, esorbita anche dalla competenza esercitata dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, che, in forza dell'art. 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".

Nella fattispecie in esame, il decreto ministeriale, nelle norme impugnate, estende la disciplina del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 ad un sistema di vendita tradizionale e tipico (la vendita diretta del prodotto sfuso), non previsto dal Regolamento medesimo né "direttamente conseguente" ad esso.


Donde la sussistenza dei vizi rubricati.

2) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1019/202 della Commissione del 13 giugno 2002 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e alla violazione dell'art. 17, commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria. Incompetenza.**

Deleg. Luigi
rappresentar ci
e difender ci nella
presente causa, con ogni più
ampia facoltà di legge, ivi
compresa la facoltà di
telegare, transigere, rilasciare
quietanze e rinunciare agli atti
proprio motivi affluenti
e con facoltà di chiamare in
causa o in garanzia terzi, di
rissumere il giudizio e di
compiere ogni altro atto
connesso o necessario per la
procedura. Luigi

Daniele Provala
eleggendo domicilio nel lo
Studio in Genova, Via el
Ponte degli Anzi, 19/27.
Chiavari, li 12.01.2004
PER AZIENDA AGRICOLA
" "

^

Sono autentici che


In realtà, con il predetto Decreto del 14 novembre 2003, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, lungi dal mantenersi nei limiti dell'adozione di "provvedimenti direttamente conseguenti" alle disposizioni del Regolamento comunitario, ha adottato un Regolamento ministeriale, benchè:

- a) non sia stato espressamente autorizzato dalla legge, come prevede l'art. 17, comma 3, della Legge n. 400/1988;
- b) non sia stato acquisito il previo parere del Consiglio di Stato, come prescrive il successivo comma 4 del citato art. 17.

Ne conseguono i vizi rubricati.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e di principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'attività amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste.

Come si è osservato, la vendita diretta dell'olio sfuso costituisce una secolare tradizione, incardinata sul rapporto strettamente fiduciario tra produttore e consumatore, che si reca presso l'azienda del primo per acquisire direttamente il prodotto di suo gradimento.

Non vi è alcuna plausibile ragione oggettiva, né di natura igienico-sanitaria né di garanzia di autenticità del prodotto, (esigenze entrambe da sempre assicurate dal rapporto diretto di reciproca fiducia tra coltivatore olivicolo e cliente), che possa giustificare la

— vendita in recipienti preimballati ermeticamente chiusi e
— l'etichettatura con la designazione dell'origine.

— Non si giustifica in alcun modo neppure la limitazione a recipienti
— della capacità massima di 5 litri, né si comprende la razionalità della
— limitazione alla capacità massima di 25 litri per gli oli di oliva
— commestibili destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense e
— altre collettività.

— In tal modo, si costringe il piccolo produttore a vendere la totalità
— del suo raccolto a consorzi, società commerciali o cooperative che
— provvedano alla sua distribuzione sul mercato, ovvero a dotarsi di
— costosi impianti per l'imballaggio e l'etichettatura.

— Aggiungasi che il consumatore è meglio garantito dalla constatazione
— immediata della genuinità del prodotto che acquista.

— Il coltivatore olivicolo è costretto a dotarsi di costose attrezzature e a
— sottoporsi ad inutili incombenze, anche procedurali, mentre a tale
— disciplina limitativa non sono sottoposte la consegna dell'olio dai
— frantoiani ai terzi olivicoltori e le vendite all'ingrosso.

— Così si elimina ingiustificatamente il sistema tradizionale di vendita
— dello sfuso, non solo per i frantoiani ma anche per i produttori
— olivicoli con l'aggravante, per questi ultimi, di dover disporre di un
— apposito impianto, spesso incompatibile con la modestia dei
— quantitativi da commercializzare.

— Tutto ciò è ulteriormente complicato dagli obblighi di etichettatura
— che impongono altre spese.

— Da una stima effettuata dalla sede zonale di Chiavari della

Confederazione Italiana Agricoltori è emerso che l' esposta disciplina comporta per i coltivatori olivicoli un costo di circa 10.000 Euro ciascuno cui si aggiunge il dispendio di risorse umane e finanziarie in sede applicativa.

Trattasi di previsioni del tutto ingiustificate, irragionevoli e sproporzionate rispetto alle finalità che si propongono, già assicurate dalla tradizionale vendita dell'olio sfuso.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le impugnate norme del Decreto ministeriale delle Politiche Agricole e Forestali, impedendo la vendita diretta dell'olio di oliva sfuso secondo una secolare tradizione e imponendo tanto gravose, quanto inutili incombenze sui coltivatori olivicoli (imballaggio dell'olio ed etichettatura) con rilevanti costi, sono tali da indurre i ricorrenti alla cessazione della loro attività, che resterebbe limitata alle necessità del consumo familiare.

Il tutto con gravissimo danno all'economia locale e alla corretta gestione e cura del territorio, che sulla olivicoltura fonda il suo pregio e la sua conservazione.

Aggiungasi che tali limitazioni non solo non considerano la specificità della tradizione locale, ma non sono neanche giustificate da esigenze igienico - sanitari e di garanzia dell'autenticità degli oli d'oliva venduti, esigenze da sempre assicurate dai ricorrenti alla loro clientela, che ben conosce il prodotto e le aziende agricole da cui proviene, tanto da acquistarlo direttamente sul luogo di

produzione.

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare, anche con l'adozione di ogni misura idonea a salvaguardare la vendita diretta del prodotto sfuso, sempre esercitata, secondo una lunga tradizione, dai ricorrenti.

Poiché, in forza dell'art. 7, 3 comma, della Legge n.1034/1971, come modificato dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205, il Tribunale Amministrativo Regionale, "nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno", i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni in conseguenza dell' illegittimo atto impugnato, in quella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa anche a mezzo di C.T.U.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa sospensione della loro esecuzione e la condanna del Ministero delle Politiche Agricole Forestali al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.


Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile (lett. d della Tabella 1

allegata alla predetta Legge n. 488/1999)

Chiavari, 12 gennaio 2004

Avv. Daniele Granara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Granara', written over a horizontal line.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2004 e addì 13 del mese di Gennaio, richiesto dai ricorrenti e per essi dall'Avv. Daniele Granara, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato il suesteso ricorso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, al suo domicilio eletto *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane, n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di